



G I U N T A P R O V I N C I A L E

Delibera adottata nella seduta del 8/08/2016 iniziata alle ore 12,00

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Presiede il Presidente Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:

Franco Bonesso

Gianluigi Contarin

Mirco Lorenzon

Noemi Zanette

Paolo Speranzon

Silvia Moro

SONO ASSENTI GLI ASSESSORI:

Partecipa il Segretario: Paolo Orso

N. Reg. Del. 160

N. Protocollo 67862 /2016

OGGETTO: Comune di Silea. Piano di Assetto del Territorio.  
Approvazione ai sensi dell' art. 14 - comma 6 -  
L.R. n. 11/2004.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 14/04/2014, il Comune di Silea ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS;
- a seguito della procedura di pubblicazione e deposito del PAT sono pervenute n. 13 osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 26/11/2014;
- in merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - valutazione di Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso (prot. 519933/63.05 del 28/11/2013);
  - conformità al Piano Ambientale dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (prot. n. 2466 del 04/08/2014);
  - decreto di validazione del Quadro Conoscitivo (n. 124 del 16/12/2015);
  - commissione Regionale VAS (n. 40 del 24/02/2016);
- il PAT è stato trasmesso, unitamente alla documentazione amministrativa, alle osservazioni ed alle controdeduzioni, alla Provincia di Treviso per la definitiva approvazione con nota prot. n. 3118 del 25/02/2016 (ns. prot. n. 17423/2016);
- la Provincia di Treviso, con nota prot. n. 34444 del 22/04/2016, ha sospeso i termini del procedimento ai sensi dell'art. 14 comma 5 L.R. 11/2004, richiedendo alcune integrazioni documentali. Tali integrazioni sono state trasmesse dal Comune di Silea con nota prot. n. 8686 del 31/05/2016 (ns. prot. 46862/2016);
- in data 29/06/2016 (ns. prot. n. 55511/2016) è pervenuta un'ulteriore osservazione al PAT, non esaminabile in quanto giunta oltre i termini previsti dall'art. 14 L.R. 11/2004;



- il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 03/08/2016, con parere n. 9;

Considerato che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 L.R. 11/2004, la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con D.G.R. n. 1153 del 23/03/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 comma 4 L.R. 11/2004, è necessario procedere all'approvazione del PAT di Silea entro 240 giorni dal suo ricevimento (fatta salva una sospensione di massimo 90 giorni), pena la sua approvazione per decorrenza dei termini, prescindendo quindi dalla verifica della coerenza con la pianificazione provinciale;

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Provincia di Treviso;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 14 comma 6 L.R. n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea come adottato con DCC n. 9 in data 14/04/2014, con le modifiche ed integrazioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 9 del 03/08/2016, **Allegato A** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare alla gestione del piano ed ai successivi atti di pianificazione la verifica di tutte le raccomandazioni contenute nei pareri citati nell'Allegato A che non hanno comportato modifiche dirette agli elaborati di piano;
- 3) di demandare al Sindaco del Comune di Silea l'onere di inviare alla Provincia di Treviso copia di tutti gli elaborati costituenti il PAT aggiornati alle decisioni assunte dalla presente deliberazione, unitamente alla Dichiarazione di Sintesi redatta ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell'art. 14, comma 8, L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 100,00 che trova copertura al capitolo 530/2016 e che con successivo atto si provvederà ad implegarla;
- 5) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano e della documentazione oggetto di istruttoria presso:



- l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
- la Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
- la Regione Veneto - Unità di Progetto Coordinamento Commissioni; Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).

IL PRESIDENTE

Leonardo Muraro

IL SEGRETARIO

Paolo Orso

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 19/08/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Carlo Rapicavoli



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Doc: T0B15E**

Oggetto: Comune di Silea. Piano di Assetto del Territorio.  
Approvazione ai sensi dell' art. 14 - comma 6 -  
L.R. n. 11/2004.

Settore .....: T Ambiente e Pianificazione Territ.le  
Servizio .....: UR Serv Urbanistica  
Unità Operativa: 0036 Urbanistica  
Ufficio .....: UURB Urbanistica  
C.d.R. ....: 0020 UrbanistPianifTerritTutelaPaesaggio

**PARERE TECNICO** (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per i seguenti motivi
- 
- 

Allegati SI data 4 agosto 2016 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
S. BUSONI

---

---

**PARERE CONTABILE** (art. 49 - 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi
- 
- 

Data 5 agosto 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
C. RAPICAVOLI

---


---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI**

Data 8 agosto 2016 IL SEGRETARIO GENERALE  
P. ORSO

---

---



## PROVINCIA DI TREVISO

Via cal di breda 116 - 31100 Treviso  
Tel +39 0422 656000 Fax +39 0422 656666  
www.provincia.treviso.it

### VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP) ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 9 del 03/08/16

**Oggetto:** Comune di Silea

Approvazione P.A.T. ai sensi dell'art.15 ex L.R.11/04

**Premesso che:**

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 03/08/2016;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;


ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 9 del 03/08/2016 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

**E' DEL PARERE:**

favorevole all'approvazione del P.A.T. di cui alle premesse, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale  
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale

Simone Brusoni



**PROVINCIA DI TREVISO**  
**Comitato Tecnico**  
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. **09** in data **03/08/2016**

**PARERE**

**Oggetto:** Comune di Silea. Piano di Assetto del Territorio. Art. 14 LR 11/04.

**PREMESSE:**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14/04/2014 il Comune di Silea ha adottato il PAT unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS.

Dopo l'adozione gli elaborati del PAT sono stati regolarmente depositati a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della LR 11/04, a partire dal 20/05/2015.

Sono pervenute complessive n. 13 osservazioni nei termini, controdedotte dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 45 del 26/11/2014.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica rilasciato dal Genio Civile di Treviso (prot. 519933/63.05 del 28/11/2013), visto e richiamato il parere idraulico del Consorzio di Bonifica Piave (prot. 17129 del 08/11/2013);
- parere di conformità al Piano Ambientale rilasciato dall'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (prot. n. 2466 del 04/08/2014)

Il Comune di Silea con propria nota prot. n. 1468 del 02/02/2015 (ns. prot. n. 11251/2015) ha depositato gli elaborati del PAT presso la Provincia di Treviso per la sua approvazione ai sensi dell'art. 14 LR 11/04.

La Provincia di Treviso, con nota prot. n. 39548 del 16/04/2015 ha sospeso i termini del procedimento ai sensi dell'art. 14 c. 5 LR 11/04, richiedendo al Comune di Silea la trasmissione del decreto di validazione del Quadro Conoscitivo ed il parere della Commissione Regionale VAS.

E' stato acquisito il decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 124 del 16/12/2015.

Il Comune di Silea, non potendo trasmettere il parere della Commissione Regionale VAS entro i termini previsti dall'art. 14 della LR 11/04 per la conclusione del procedimento, ha provveduto a ritirare l'istanza di approvazione del PAT con nota prot. n. 21441 del 18/012/2015 (ns. prot. n. 118873/2015).

Il parere della Commissione Regionale VAS è stato acquisito in data 24/02/2016 con provvedimento n. 40.

Il Comune di Silea, con propria nota prot. n. 3118 del 25/02/2016 (ns. prot. n. 17423/2016), ha quindi presentato una nuova istanza di approvazione del PAT ai sensi dell'art. 14 LR 11/04, richiamando gli elaborati già depositati con la precedente richiesta.

La Provincia di Treviso, con nota prot. n. 34444 del 22/04/2016, ha sospeso i termini del procedimento ai sensi dell'art. 14 c. 5 LR 11/04, richiedendo alcune integrazioni documentali. Tali integrazioni sono state trasmesse dal Comune di Silea con nota prot. n. 8686 del 31/05/2016 (ns. prot. 46862/2016).

Con la medesima nota il Comune di Silea ha inoltre inviato una proposta di recepimento delle modifiche da introdurre nel PAT a seguito della controdeduzione alle osservazioni ed al recepimento dei pareri espressi dagli Enti aventi specifica competenza.

Successivamente, in data 29/06/2016 (ns. prot. n. 55511/2016) è pervenuta un' osservazione da parte del Consorzio Treviso Mare, non esaminabile in quanto giunta oltre i termini previsti dall'art. 14 LR 11/04.

#### GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT SONO:

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2 - Carta delle invarianti
- Tav. 3 - Carta delle fragilità
- Tav. 4a - Carta della trasformabilità - ATO
- Tav. 4b - Carta della trasformabilità - Azioni strategiche, valori, tutele.
- Norme tecniche
- Relazioni: di progetto, tecnica e sintetica
- Relazione agronomica ed allegati
- Relazione geologica ed allegati
- Valutazione di Incidenza Ambientale
- VAS: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica ed allegati
- Valutazione di compatibilità idraulica ed allegati
- Quadro Conoscitivo

#### VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:

Il Comune di Silea, con DCC n. 45 del 26/11/2014, ha controdedotto le 13 osservazioni pervenute. Osservazioni e relative controdeduzioni sono di seguito sintetizzate:

N	Richiedente	Sintesi osservazione	Controdeduzione
1	Mori Ranuccio e Maria Gabriella, Gallo Loredana, Ronchin Bruno.	Richiesta di adeguare gli elaborati del PAT Tavv. 4b e 2 eliminando l'indicazione del vincolo gravante su un immobile già oggetto di stralcio in una variante al PRG vigente del 2006.	Trattasi di un evidente errore di disegno. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta modificando gli elaborati del P.A.T.
2	Engli Pentimalli	Lo scrivente propone che la vocazione polifunzionale del macrolotto oggetto di richiesta sia ricompreso all'interno di una sottozona E/4 speciale per la realizzazione di edilizia residenziale ma anche di fabbricati che possano ospitare attività economiche e servizi connessi, unitamente ad una modesta quota di direzionale.	L'osservazione riguarda contenuti afferenti il livello pianificatorio del PI, avendo ad oggetto un cambio di destinazione di zona. Premesso inoltre, che gli ambiti dell'edificazione diffusa del P.A.T. perimetrano località, nuclei rurali variamente composti, si precisa che l'area oggetto dell'osservazione proposta non presenta tali caratteristiche. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
3	Toffolo Silvano	Lo scrivente propone che l'aggregato abitativo denominato "Dai Toffoli" sia individuato come "Ambito dell'edificazione diffusa".	Premesso che le aree di urbanizzazione consolidata in generale ricalcano le zonizzazioni già previste dal PRG vigente e gli ambiti dell'edificazione diffusa perimetrano località, nuclei rurali variamente composti, si precisa che l'area dell'osservazione non presenta tali caratteristiche. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
4	Rino De Vidi	In riferimento all'area della Società Microtecnica Trevisana, il legale rappresentante richiede che sia meglio esplicitato che la superficie industriale/artigianale genericamente insediabile all'interno dell'ATO A.P.2 pari a circa 5.000mq sia riferita all'ampliamento della Microtecnica Trevisana.	Premesso che il P.A.T. per sua natura è un piano strategico e non conformativo, si precisa, pertanto, che non può assegnare puntualmente una potenzialità edificatoria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I. nel rispetto della disciplina del P.A.T. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
5	Moro Francesco,	Lo scrivente propone di individuare con apposita	Premesso che il P.A.T. per sua natura è un piano

	Dino e Adriano	grafia di Piano l'insediamento degli immobili quale attività assimilabile a quelle previste e consentite per altre zone D normate dalle vigenti NTA del PRG.	strategico e non conformativo, si precisa, pertanto, che non può individuare puntualmente attività assimilabili a ZTO vigenti. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
6	Tronchin Riccardo	In riferimento all'area oggetto di osservazione, lo scrivente richiede: <ul style="list-style-type: none"> <li>la riqualificazione del complesso immobiliare con una riconversione dell'attuale volumetria esistente ad una destinazione residenziale;</li> <li>che venga quindi incrementato la volumetria residenziale dell'ATO;</li> <li>che l'intervento di recupero rimanga distinto pur mantenendo validi il programma, le scelte e gli interventi previsti per il contesto territoriale.</li> </ul>	Premesso che l'ambito di intervento è già disciplinato dal PRG quale ZTO Fb/18 con la qualifica di zone per attrezzature di interesse comune a carattere privato, la cui attuazione di riqualificazione urbanistica dovrà avvenire mediante strumento attuativo. Visto che tale ambito è ricompreso nel Piano Ambientale, con la variante di settore approvata con DCR n. 58/2007 e recepito dal Comune di Silea con DCC n. 10 del 16/03/2011 e con DCC n. 32 del 01/08/2011. Ritenuto che la potenzialità prevista dal P.A.T. costituisce il dimensionamento massimo previsto per un arco decennale, si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> <li>lo stesso può essere messo a disposizione secondo necessità dei P.I.;</li> <li>l'eventuale incremento andrebbe a variare i contenuti previsti attraverso i calcoli di dimensionamento sul fabbisogno decennale, comportandone la riadozione.</li> </ul> Valutato che la riqualificazione del sito è già stato oggetto di procedimento con quanto sopra indicato e che eventuali modifiche, nel rispetto del Piano Ambientale potranno avvenire nei modi di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004 (accordi pubblico -privato ) in sede di redazione del PI con un approfondimento delle destinazioni d'uso ammissibili. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
7	Fassina Immobiliare	Lo scrivente propone la modifica della scheda dell'ATO I.3 inserendovi la possibilità che nella zona attigua al casello autostradale si realizzino interventi dotati di elementi di caratterizzazione ed identificazione dell'ambito territoriale, anche attraverso la previsione di sviluppo verticale con altezze significativamente superiori a quelle degli edifici che compongono l'ambito, secondo modalità e limiti che saranno posti dal P.I. e dagli strumenti urbanistici attuativi in rapporto alla specificità d'uso e alla qualità architettonica delle singole opere.	Premesso che la richiesta non va ad incidere sul dimensionamento del P.A.T., la stessa contribuisce a migliorarne i contenuti in linea con gli obiettivi strategici e i criteri di sostenibilità delineati. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta inserendo nella scheda ATO I.3 nel sistema insediativo la seguente dicitura: <i>"Promozione di interventi edilizi volti alla realizzazione di un nuovo paesaggio urbano innovativo con l'inserimento di land mark strategici a sviluppo prevalentemente verticale la cui disciplina sarà definita con la strumentazione attuativa a seguito di accordi pubblico-privato art.6 della L.R 11/2004"</i> .
8	Marini Attilio	In considerazione di una precedente richiesta depositata in data 11/04/2014, lo scrivente richiede: <ul style="list-style-type: none"> <li>che la proposta di accordo di pianificazione sia parte integrante del PAT;</li> <li>in via subordinata che gli elaborati del PAT adottato vengano modificati in maniera da rendere compatibili le future previsioni del P.I. con la proposta di accordo di pianificazione presentata.</li> </ul>	L'osservazione riguarda contenuti afferenti il livello pianificatorio del PI. La possibilità di concertare con l'Amministrazione la realizzazione di un intervento urbanistico per gli immobili di proprietà potrà eventualmente avvenire nei modi di cui all'art. 6 L.R. 11/04 (accordi Pubblico-privato) in sede di redazione del P.I., qualora si ravvisino i presupposti del rilevante pubblico interesse. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
9	Buffon Giovanni	Lo scrivente propone la trasformazione di un'area di proprietà in area industriale per un corretto trasferimento in zona propria delle attività da trasferire indicate nel PRG vigente.	Premesso che le aree di urbanizzazione consolidata in generale ricalcano le zonizzazioni previste dal PRG vigente e gli ambiti dell'edificazione diffusa perimetrano località, nuclei rurali variamente composti, si precisa che l'area dell'osservazione non presenta tali caratteristiche. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
10	Benedetti Nicola, Maurizio, Paolo, Renato e Angelo	Gli scriventi richiedono la riduzione della fascia di rispetto stradale lungo via Franceniga.	La delimitazione delle fasce di rispetto stradali è definito dal Codice della Strada. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
11	Buffon Arrigo	Lo scrivente richiede per l'area classificata dal PRG vigente come zona Fb19 la riqualificazione anche con la previsione di insediamento residenziale.	Premesso che l'ambito di intervento è disciplinato dal PRG quale ZTO Fb/19 con la qualifica di zone per attrezzature di interesse comune a carattere privato, la cui attuazione dovrà avvenire mediante SUA. Visto che tale ambito è ricompreso nel Piano Ambientale,

			con la variante di settore approvata con DCR n. 58/2007 e recepito dal Comune di Silea con DCC n. 10 del 16/03/2011 e con DCC n. 32 del 01/08/2011. Ritenuto che la potenzialità prevista dal P.A.T. costituisce il dimensionamento massimo previsto per un arco decennale, si precisa che l'eventuale incremento andrebbe a variarne i contenuti previsti attraverso i calcoli di dimensionamento sul fabbisogno decennale, comportandone la riadozione. Valutato che la riqualificazione del sito è già stato oggetto di procedimento con quanto sopra indicato e che eventuali modifiche, nel rispetto del Piano Ambientale potranno avvenire nei modi di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004 (accordi pubblico-privato) in sede di redazione del PI con un approfondimento delle destinazioni d'uso ammissibili. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
12	A.DI.TRE. S.a.s.	In riferimento alla porzione di fabbricato produttivo di proprietà, la scrivente osserva che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• necessita la modifica della destinazione di zona dell'ATO I.6 in modo da favorire il trasferimento delle attività ancora insediate in zone appropriate ed il recupero dell'area urbanizzata consentendo la trasformazione dell'edificato in residenza;</li> <li>• che tale trasformazione renderebbe più omogenea l'area, considerato anche il vincolo del Parco del Sile</li> </ul>	L'osservazione riguarda contenuti afferenti il livello pianificatorio del PI, avendo ad oggetto una richiesta di cambio di destinazione d'uso. La disciplina del PAT adottato demanda ai PI il compito di definire le "modalità di trasformazione urbanistica, gli indici edificatori e in generale i parametri quantitativi e le destinazioni d'uso". Nello specifico dell'oggetto non risulta pertanto pertinente con il livello della pianificazione strutturale-strategica. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.
13	Scomparin Claudio	Lo scrivente osserva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• che sarebbe opportuno, per non dire imprescindibile, bonificare i siti delle ex discariche dismesse;</li> <li>• che in difetto si dovrebbe prevedere un'"area di atterraggio" per i crediti edilizi formati in seguito all'istituzione del nuovo vincolo di inedificabilità e/o consentire il trasferimento dei fabbricati ora in area "insalubre" qualora i proprietari volessero mettersi in sicurezza;</li> <li>• che in ogni caso andrebbero indennizzati coloro i quali, loro malgrado, si trovano ora ricompresi nelle suddette aree;</li> <li>• che l'indenizzo previsto potrebbe essere ipotizzato nell'esenzione della TASI</li> </ul>	L'osservazione riguarda in parte i contenuti afferenti il livello pianificatorio del PI, avendo ad oggetto una richiesta di individuazione di un'area di crediti edilizi ed in parte contenuti non riconducibili alla pianificazione strategica del P.A.T. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Tenuto conto delle competenze della Provincia nell'approvazione del PAT secondo la procedura di cui all'art. 14 della LR 11/04, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le controdeduzioni effettuate dal Comune di Silea con DCC n. 45 del 26/11/2014.

Pertanto gli elaborati della Variante n. 1 al PAT dovranno essere adeguati con le modifiche derivanti dall'accoglimento, con le modalità sopra espresse, delle osservazioni n. 1 e 7.

#### VERIFICA DI CONFORMITA' CON IL PTCP:

Vista la normativa del PTCP, con particolare riferimento agli art. 12 e 39, e considerate le competenze della Provincia nella procedura di cui all'art. 14 della L.R. 11/04, si ritiene necessario inserire nel PAT le seguenti modifiche ed integrazioni:

- All'art. 29 "INIDIZZI E CRITERI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA/EDILIZIA", nella sezione "Contenuto e direttive per le aree ampliabili e non ampliabili di cui al PTCP" venga stralciato il seguente testo:  
*"In tale area il P.I. distinguerà due ambiti funzionali destinati rispettivamente alle attività produttive ed alle attività di tipo commerciale e direzionale basandosi sull'analisi delle*

*preesistenze sia interne che contigue all'area. Tali ambiti dovranno in ogni caso essere caratterizzati con idonei servizi ed infrastrutture separate, evitando in tal modo la commistione di funzioni e flussi nella medesima area."*

e sostituito dal seguente testo:

*"Il P.I., coerentemente con l'art. 12 c. 4 del PTCP, provvederà a riclassificare una parte omogenea dell'area produttiva ampliabile in area non ampliabile da riconvertire, basandosi sull'analisi delle preesistenze sia interne che contigue all'area.*

*Le due distinte aree, ampliabile e non ampliabile da riconvertire, dovranno in ogni caso essere caratterizzate da idonei servizi ed infrastrutture separate, evitando in tal modo la commistione di funzioni e flussi nella medesima area."*

- All'art. 37 "RETE ECOLOGICA" nelle "Prescrizioni", in coda alla sezione "Aree nucleo e aree di completamento", venga inserito il seguente testo:  
*"Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.  
E' inoltre fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati, di formare nuovi sentieri e di realizzare nuove edificazioni sparse."*
- All'art. 37 "RETE ECOLOGICA" nelle "Prescrizioni", in coda alla sezione "Corridoi", venga inserito il seguente testo:  
*"E' inoltre fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati, di formare nuovi sentieri e di realizzare nuove edificazioni sparse.  
Non sono ammesse strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche."*
- All'art. 37 "RETE ECOLOGICA" nelle "Prescrizioni" venga stralciato il seguente testo: *"di cave e"*.

Su indicazione del Settore Ecologia ed Ambiente si segnalano le seguenti integrazioni da inserire negli elaborati di PAT per garantire la coerenza tra il quadro conoscitivo e le scelte di assetto del territorio:

- All'art. 13 "ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO - FASCE DI RISPETTO", nel paragrafo "DISCARICHE", venga integralmente stralciato il terzo comma delle Prescrizioni, sostituendolo con il seguente testo:  
*"Alle discariche individuate si applica una fascia di rispetto conformemente alla vigente normativa in materia"*
- La "RELAZIONE METODOLOGICA E TECNICA ALLO STUDIO GEOLOGICO" venga integrata inserendo un paragrafo che descriva le criticità idrauliche evidenziate nella "CARTA IDROGEOLOGICA", con particolare riguardo per le "Aree interessate da risorgive".
- Nella "CARTA IDROGEOLOGICA" vengano riportati eventuali misure della profondità di falda che confermino l'andamento delle isofreatiche riportate dal PTCP.
- Nella "CARTA IDROGEOLOGICA" vengano riportate le "Aree soggette ad inondazioni periodiche", con particolare riferimento agli eventi alluvionali del Novembre 2011. Venga poi, se del caso, conseguentemente verificata la tav. 3 "CARTA DELLA FRAGILITA".
- La "CARTA GEOLITOLOGICA E GEOMORFOLOGICA" venga divisa in due distinte tavole "CARTA GEOLITOLOGICA" e "CARTA GEOMORFOLOGICA", riprendendo in ciascuna le definizioni associate ai tematismi riportati come da Atto di Indirizzo regionale.
- Nella "CARTA GEOMORFOLOGICA" vengano verificate ed eventualmente aggiornate le seguenti difformità rilevate rispetto al database provinciale delle cave:
  - All'interno dell'ansa del fiume Sile, immediatamente ad ovest dell'autostrada A27, l'area di ex cava risulta più ampia di quanto riportato ed interessa gran parte del meandro.

- Non risulta attività di cava nell'area indicata ad est della Via Claudia Augusta, mentre appare probabile che l'escavazione sia avvenuta in un'area posta circa 200 metri a nord, priva di manto erboso nelle foto satellitari.
- In località S. Elena, tra via Cimitero e via Pozzetto, risulta la presenza di una ex-cava, peraltro ben visibile nelle foto satellitari (Google Earth anni 2003-2005). Si evidenzia inoltre come lo specchio d'acqua presente in cartografia risulta interrato.
- Ad est di S. Elena, tra via Pozzetto, via Casona e via Buel del Lovo, l'area di cava risulta più ampia di quanto riportato.
- Nella "CARTA GEOLITOLOGICA" venga indicata come "Area di riporto o di colmata" l'ambito relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi "Coveri", localizzata tra Via Claudia Augusta e Via Belvedere.
- Nella "CARTA DELLA COMPATIBILITA' GEOLOGICA" vengano indicate come "Terreno non idoneo" le aree relative alla discarica ex 2A in località S. Elena ed alle altre discariche presenti lungo la via Claudia Augusta, peraltro già evidenziate come "Area di riporto o di colmata" nella Carta Geolitologica.

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le sopraelencate modifiche derivanti dall'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dal raggiungimento della coerenza tra quadro conoscitivo e scelte di piano.

#### PARERI:

Il Comune di Silea, con propria nota prot. n. 8686 del 31/05/2016, ha trasmesso a titolo collaborativo una proposta di recepimento delle modifiche necessarie ad adeguare il PAT ai pareri del Genio Civile, dell'Ente Parco del fiume Sile e della Commissione Regionale VAS.

Le modifiche al Piano necessarie all'adeguamento al parere idraulico del Genio Civile sono:

- All'art. 13 "ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO - FASCE DI RISPETTO", nel paragrafo "IDROGRAFIA PRINCIPALE / SERVITU' PUBBLICA", vengano stralciate le parole "*di larghezza pari a 7 metri*".
- All'art. 13 "ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO - FASCE DI RISPETTO", nel paragrafo "IDROGRAFIA PRINCIPALE / SERVITU' PUBBLICA", dopo le parole "*materiali di espurgo*" venga inserito il seguente testo: "*come da prescrizioni del Consorzio di Bonifica sotto riportate.*".
- All'art. 13 "ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO - FASCE DI RISPETTO", in coda al paragrafo "IDROGRAFIA PRINCIPALE / SERVITU' PUBBLICA" venga inserito il seguente testo:  
*"Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:*  
- *fino a 10m per i canali emissari e principali*  
- *fino a 4m per i canali secondari*  
- *di 2m per gli altri, in funzione dell'importanza*  
*misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.*  
*Lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:*  
- *fino a 10m per i canali derivatori, principali e primari;*  
- *fino a 4m per i canali secondari;*  
- *di metri 1 per i canali terziari*

*misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dall'aratura delle sponde e del materiale di espurgo.*

*In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario."*

#### Concessioni/autorizzazioni

*Ai sensi dell'art. 134 del RD 368/1904 sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:*

- per i canali di bonifica:
  - tra metri 4 e 10 per i canali emissari e principali;
  - tra metri 2 e 4 per i canali secondari;
  - tra metri 1 e 2 per gli altri misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;
- per i canali irrigui.
  - tra metri 4 e 10 per i canali derivatori, principali e primari;
  - tra metri 2 e 4 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;

*È possibile arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo o ricostruirli a quote più elevate se in zone allagabili."*

All'art. 22 "INDIRIZZI E CRITERI PER GLI INTERVENTI IDRAULICI", in coda alla sezione "Prescrizioni", venga inserito il seguente testo:

#### "Aree di intervento

*Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiore a 500mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenziano le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.*

*Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500mq pari o inferiori a 1000mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.*

*Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche.*

#### Invarianza Idraulica

*In sede di futuri piani di dettaglio come PI e PUA devono essere rispettati i seguenti valori minimi di invaso:*

- per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 600mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 800mc per ettaro di superficie impermeabilizzata.

*Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n.107 del 05/11/2009, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel*

sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art.39 delle NT del PTA.

#### Buone tecniche costruttive

È obbligatorio richiedere al consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad un'arileazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua, ecc).

Il piano di imposta dei nuovi fabbricati ricadenti in aree a rischio idraulico dovrà essere attentamente valutato in sede di progettazione esecutiva con adeguati studi idraulici, e comunque posto una quota superiore di almeno 20cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Nelel aree a rischio idraulico i locali interrati vanno evitati.

In generale il piano di imposta dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore di almeno 20cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, devono essere dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento. Tutte le prese d'aria esterne devono essere realizzate non a livello del terreno ma almeno a 50cm al di sopra di esso. Nelel situazione di falda freatica affiorante i piani interrati devono essere dotati di bocche di lupo poste a quota di sicurezza. Eventuali rampe di accesso a garage interrati devono avere la quota di imposta di almeno 20cm più elevata rispetto alla quota del piano strada e in corrispondenza dell'ingresso devono essere dotate di un sistema di caditoie o di griglie filtranti.

Tutte le aree a verde pubblico, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengono mantenute ad una quota di almeno 20cm inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire una ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali.

Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove costruzioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica di 5l/s ha, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione.

La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.

Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che costituiscono le nuove aree di espansione.

Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1%, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la contiguità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

È infine necessario che vengano esplicitate le prescrizioni idrauliche nei permessi a costruire e autorizzazioni edilizie varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, sia verificato con scrupolo il rispetto delle prescrizioni stesse anche con l'ausilio del personale consorziale di zona, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti."

Nella Tav. 4b "CARTA DELLA TRASFORMABILITA' - AZIONI STRATEGICHE, VALORI E TUTELE" vengano inserite come "Invasi artificiali - Casse d'espansione" le aree identificate dal Consorzio di Bonifica Piave, con le modalità proposte dal Comune di Silea nella propria nota sopraccitata.

- Venga inserito un nuovo articolo 32bis “INVASI ARTIFICIALI - CASSE DI ESPANSIONE”, avente il seguente testo:  
*“Rif. Legislativo: parere Genio Civile prot.comunale 1797 del 30/01/2014*  
*Contenuto*  
*Il P.A.T. individua gli invasi artificiali-casse di espansione rispettivamente lungo il fiume Nerbon e il fiume Melma.*  
*Prescrizioni*  
*Tali aree dovranno essere destinate specificatamente alla realizzazione di volumi di invaso e dovrà pertanto essere vietata la realizzazione di agriturismi.”*
- All'art. 35 “PEREQUAZIONE, CREDITO EDILIZIO E COMPENSAZIONE”, in coda alla sezione “PEREQUAZIONE”, venga inserito il seguente testo:  
*“Utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica vi è la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in aree sicure.”*

Le modifiche al Piano necessarie all'adeguamento al parere della Commissione Regionale VAS sono:

- All'art. 11 “BIODIVERSITA” il contenuto del paragrafo “Rif. Legislativo” venga integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:  
*“Direttive Europee 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”, D.P.R. n° 357/1997 e ss.mm.ii.”*
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Contenuto” vengano stralciate le parole “*le zone di protezione speciale n. IT3240019*” e sostituite dalle parole “*i siti IT3240019*”.
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Contenuto” vengano stralciate le parole “*il Sito di Importanza Comunitaria n.*”.
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Contenuto” vengano stralciate le parole “*i SIC e la ZPS*” e sostituite dalle parole “*i siti della Rete Natura 2000*”.
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Direttive” vengano stralciate le parole “*zona SIC e ZPS*” e sostituite dalle parole “*sito della Rete Natura 2000*”.
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Direttive” vengano stralciate le parole “*siti di importanza comunitaria*” e sostituite dalle parole “*siti della Rete Natura 2000*”.
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Direttive” venga stralciato il seguente testo:  
*“a:*  
*a- mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla DIR 92/43/CE;*  
*b- mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;*  
*c- individuare i fattori di incidenza che possono alterare negativamente l’habitat oggetto di tutela.*  
*d- i provvedimenti definiti alle lettere a), b), c) del presente comma diventano indicazioni per il Piano di Gestione”, definito dalla D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803”*  
 e sostituito dal seguente testo:  
*“al mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale.”*
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Direttive” vengano stralciate le parole “*lo stato*” e sostituite dalle parole “*il grado*”.
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Direttive” vengano stralciate le parole “*(consistenza, stato di conservazione*”.
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Direttive” vengano stralciate le parole “*stato fitosanitario, presenza specie alloctone, disturbi antropici, altro,) a tutela degli habitat e delle specie.*” e sostituite dalle parole “*e 2009/147/Ce e i fattori di perturbazione che essi possono subire.*”.
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” nel paragrafo “Direttive” vengano stralciate le parole “*del servizio Reti Ecologiche e Biodiversità*” e sostituite dalle parole “*competenti*”.
- All'art. 11 “BIODIVERSITA” il contenuto del paragrafo “Prescrizioni” venga integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:

*“Tutti i piani, progetti e interventi che possono comportare incidenze significative negative sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del DPR 357/97 e ss.mm.ii e delle disposizioni regionali in materia.”*

- All'art. 28 “CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI” venga inserita un nuovo paragrafo “Prescrizioni”, avente il seguente testo:  
*“Gli interventi ricadenti negli ambiti dei contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS.”*
- All'art. 29 “INIDIZZI E CRITERI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA/EDILIZIA”, in coda al paragrafo “Contenuto e direttive per la localizzazione delle medie/grandi strutture di vendita” venga inserito il seguente testo:  
*“Gli interventi ricadenti negli ambiti delle medie/grandi strutture di vendita sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS.”*
- All'art. 37 “RETE ECOLOGICA” venga stralciato il seguente testo:  
*“Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto:  
- a VInCA nelle aree nucleo e di completamento del nucleo;  
- ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile del procedimento disponga la VInCA in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.”*
- All'art. 39 “VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL PAT IN RAPPORTO ALLA VAS”, in coda, venga inserito il seguente testo:  
*“In sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti prescrizioni così come previsto dal parere n.40 del 24702/2016 della Commissione VAS:  
- il PI dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;  
- i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 del DL 70/2011 convertito in legge dall'art.1 comma 1 della L 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi, dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07/08/2012;  
- il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del PI;  
- in sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel rapporto ambientale del PAT;  
- va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la VinCA.”*

Le modifiche al Piano necessarie all'adeguamento al parere dell'Ente Parco del Fiume Sile sono:

- All'art. 12 “PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE”, sezione “PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO”, in coda al paragrafo “Contenuto e Direttive” vengano stralciate le parole “*ambiti naturalistici di livello regionale (art.19):*” e sostituite dal seguente testo: “*Ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.*”
- All'art. 12 “PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE”, sezione “PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO”, in coda al paragrafo “Contenuto e Direttive” vengano stralciate le parole “*di cui all'art. 19 delle norme di PTRC.*”
- All'art. 12 “PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE”, sezione “PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE”, in coda al paragrafo “Contenuto” venga inserito il seguente testo:  
*“L'ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile coincide con il perimetro definito nel Piano Ambientale ed individuato ai sensi dell'art. 3 LR n. 8/91. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale approvato con DCRV n. 22/2000 e modificato con DCRV n. 58/2007e alla variante di adeguamento del PRG di Silea allo stesso Piano.”*
- All'art. 12 “PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE”, sezione “PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE”, in coda alle “Direttive” venga inserito il seguente testo:  
*“Tutti gli interventi da effettuare nell'ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono regolamentati dal combinato disposto delle Norme Tecniche ed elaborati cartografici del PAT e*

dalle Nda ed elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. In caso di discordanza, la disciplina di Piano Ambientale prevale su quella del PAT.

Il PI recepisce integralmente la disciplina del Piano Ambientale in tutti gli aspetti di dettaglio, al fine di adeguare compiutamente lo strumento pianificatorio comunale al Piano sovraordinato, in particolare i contenuti della Tav. 23 "Azzonamento" del Piano Ambientale (art. 3 c. 8 Nda) e della normativa di riferimento. Il PI persegue le finalità e gli indirizzi per le aree esterne al Parco di cui all'art. 19 Nda del Piano Ambientale.

Sugli allevamenti zootecnici e sulle attività produttive in zona impropria localizzate all'interno del Parco del Sile sono ammessi gli interventi previsti dagli artt. 36bis e 42 Nda del Piano Ambientale e dalle schede di indirizzo e schede integrative di tipo L e K."

- L'art. 25 "AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA" venga rinominato in "ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA - AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA".
- All'art. 25 "ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA - AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA", in coda alla sezione "Rif. Legislativo", venga inserito il seguente testo: "art. 17 delle Nda del Piano Ambientale".
- All'art. 25 "ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA - AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA", all'inizio della sezione "Contenuto", venga inserito il seguente testo:  
"Il P.A.T. recepisce, all'interno del perimetro del Parco del Sile, le zone ad urbanizzazione controllata proprie del Piano Ambientale e normate dall'art.17 delle Nda."
- In coda all'art. 32 "SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA" venga inserito il seguente testo:  
"I Servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza posti all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono soggetti alle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile."
- Nella legenda della Tav. 1 "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" venga eliminata la dicitura "Ambiti naturalisti di livello regionale (art. 19 del PTRC)" sostituendola con la dicitura "Ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile".
- Nella Tav. 4b "CARTA DELLA TRASFORMABILITA' - AZIONI STRATEGICHE, VALORI E TUTELE" vengano recepite le "Zone ad urbanizzazione controllata (ZUC)" di cui alla Tav. 23 del Piano Ambientale, sostituendo le "Aree di urbanizzazione consolidata" all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.
- Nella Tav. 4b "CARTA DELLA TRASFORMABILITA' - AZIONI STRATEGICHE, VALORI E TUTELE" venga inserita come "Pertinenza scoperta da tutelare" l'ambito in località S. Elena individuato come "Area di pertinenza ville di interesse paesaggistico" nella Tav. 24 del Piano Ambientale.
- Nella Tav. 4b "CARTA DELLA TRASFORMABILITA' - AZIONI STRATEGICHE, VALORI E TUTELE" vengano inseriti come "Opere incongrue ed elementi di degrado" tutti gli elementi detrattori del paesaggio individuati nella Tav. 37 del Piano Ambientale.
- Nella Tav. 4b "CARTA DELLA TRASFORMABILITA' - AZIONI STRATEGICHE, VALORI E TUTELE" vengano inseriti come "Coni visuali del paesaggio fluviale del Sile" i tre punti focali da salvaguardare individuati nella Tav. 24 del Piano Ambientale.

Considerata la normativa del PTCP non si rilevano elementi di contrasto rispetto alle modifiche ed integrazioni richieste, ad eccezione delle seguenti considerazioni:

- Il testo proposto per il nuovo art. 32bis "INVASI ARTIFICIALI - CASSE DI ESPANSIONE" appare eccessivamente sintetico e non esaustivo delle varie casistiche che possono pregiudicare e/o aggravare la realizzazione degli invasi previsti dal Genio Civile. Pertanto si ritiene che tale articolo dovrà avere il seguente testo:

"Rif. Legislativo: art. 13, 31 LR 11/04; parere Genio Civile prot. 519933/63.05 del 28/11/2013

**Contenuto**

Oltre a quanto riportato al precedente art. 32, il PAT riconosce quali elementi fondamentali del sistema dei servizi anche le aree identificate dal Consorzio di Bonifica Piave come idonee alla realizzazione di volumi di invaso necessari alla laminazione delle piene.

**Direttive**

Il PI provvederà a disciplinare in tali aree, definendo gli interventi e gli utilizzi del territorio ammissibili, escludendo in ogni caso la possibilità di realizzare nuove edificazioni ed ogni altra

*trasformazione del territorio che possa ostacolare e/o aggravare la realizzazione dei bacini d'invaso progettati dal Consorzio di Bonifica Piave.*

**Prescrizioni**

*Fino all'esatta definizione della specifica disciplina del PI, in tali aree non sono ammesse edificazioni e/o altre opere di qualsiasi genere, fatte salve eventuali opere finalizzate alla sicurezza idraulica del territorio."*

- La proposta di modifica dell'art. 37 formulata dalla Commissione Regionale VAS comporta l'eliminazione di disposizioni tratte dalle prescrizioni dell'art. 39 del PTCP. Inoltre tale stralcio appare estraneo alla sfera prescrittiva di tutela ambientale affidata all'organo competente in materia di VAS, in quanto elimina una razionale e proporzionata misura di valutazione preventiva dell'evoluzione in atto in un ambito del territorio ritenuto dal PTCP e dal PAT di rilevanza e pregio ambientale. Si ritiene pertanto che tale modifica non debba essere inserita nel PAT.

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche derivanti dall'adeguamento ai pareri del Genio Civile di Treviso, della Commissione Regionale VAS e dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, con le modalità proposte dal Comune di Silea nella propria nota prot. n. 8686 del 31/05/2016 (conservata agli atti) ed integrate dalle considerazioni sopraelencate.

**CONCLUSIONI:**

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;

Vista la DGP n. 184/2011;

**IL COMITATO ESPRIME:**

parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Silea con le prescrizioni come sopra espresse in ordine:

- all'accoglimento delle osservazioni n. 1 e 7 (pagg. da 2 a 4 del presente documento);
- al raggiungimento della conformità con il PTCP (pagg. da 4 a 6 del presente documento);
- all'adeguamento ai pareri del Genio Civile, della Commissione Regionale VAS e dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (pagg. da 6 a 12 del presente documento).

**Il segretario verbalizzante**

Arch. Ugo Stefani



**Il Presidente del Comitato**

Dott. Carlo Rappicavoli

